

Regolamento interno della Commissione del trasporto ferroviario

del 25 ottobre 2019 (Stato 1° luglio 2020)

Approvato dal Consiglio federale il 13 maggio 2020

La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr),

visto l'articolo 40a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1957¹
sulle ferrovie (Lferr),

adotta il regolamento seguente:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione della ComFerr nonché la sua collaborazione con gli altri servizi incaricati dell'attuazione della Lferr.

Art. 2 Commissione

¹ La ComFerr si compone del presidente, del vicepresidente e degli altri membri.

² Il vicepresidente assume la supplenza per tutti i compiti presidenziali.

Art. 3 Sede

¹ La sede della ComFerr è Berna.

² La sede è considerata come luogo di lavoro per il presidente e il personale della segreteria.

³ Di regola, è il luogo in cui si svolgono le sedute.

Art. 4 Segreteria

¹ La segreteria si compone:

- a. del capo;
- b. degli altri impiegati.

² Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.

³ Il presidente consulta gli altri membri della ComFerr prima di nominare un nuovo capo.

RU 2020 2051

¹ RS 742.101

⁴ Decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri impiegati della segreteria dopo aver sentito il capo.

Sezione 2: Competenze e compiti

Art. 5 Competenze della ComFerr

Le competenze della ComFerr sono rette dalla Lferr.

Art. 6 Compiti del presidente

¹ Il presidente dirige i procedimenti.

² Il presidente sbriga autonomamente i compiti non giudiziari della ComFerr e informa regolarmente gli altri membri della ComFerr. Può attribuire a un membro la preparazione di singoli affari e il resoconto alla ComFerr.

Art. 7 Compiti della segreteria

La segreteria prepara gli affari della ComFerr, le sottopone proposte e attua le delibere della ComFerr. In particolare:

- a. gestisce i lavori della ComFerr dal punto di vista tecnico e amministrativo;
- b. su incarico del presidente prepara l'istruzione del procedimento su azione e del procedimento d'inchiesta;
- c. redige pareri, decisioni e comunicazioni della ComFerr;
- d. rileva e tratta i dati;
- e. effettua l'osservazione e il monitoraggio del mercato;
- f. prepara l'informazione per il pubblico;
- g. coordina i lavori tra la ComFerr e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 8 Compiti del capo della segreteria

¹ Il capo dirige la segreteria e ne garantisce l'adempimento dei compiti. Tiene il verbale delle sedute della ComFerr e informa gli altri impiegati della segreteria in merito alle delibere.

² Designa un supplente per la gestione della segreteria.

Art. 9 Collaborazione con l'UFT

¹ La ComFerr assicura lo scambio di informazioni con l'UFT su tutti i fatti determinanti per l'adempimento dei compiti.

² La ComFerr informa l'UFT delle sue decisioni.

³ L'UFT trasmette alla ComFerr i dati necessari per l'osservazione e il monitoraggio del mercato.

⁴ L'UFT informa la ComFerr in particolare su:

- a. il rilascio e il ritiro di autorizzazioni di accesso alla rete, autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza;
- b. la subordinazione di impianti di trasbordo per il traffico combinato, binari di raccordo e impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato all'accesso non discriminatorio;
- c. l'assunzione di compiti sistemici.

⁵ L'UFT invita la ComFerr a esprimere il proprio parere nell'ambito dei suoi compiti.

Art. 10 Cooperazione internazionale

Il presidente rappresenta la ComFerr nei confronti delle autorità estere di regolazione e in seno alle organizzazioni internazionali specializzate. Può farsi assistere da altri membri della ComFerr o da impiegati della segreteria.

Art. 11 Segreto d'ufficio

¹ I membri della ComFerr, il personale della segreteria nonché gli esperti consultati sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la ComFerr. Sono confidenziali in particolare i dibattimenti, i verbali, i documenti di lavoro e i progetti di decisione della ComFerr.

² La ComFerr è considerata autorità superiore, autorizzata a dispensare dal segreto d'ufficio le persone tenute all'obbligo d'edizione o di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale²).

Art. 12 Informazione del pubblico

¹ La ComFerr fissa i principi della sua politica d'informazione.

² Il presidente è responsabile dell'informazione del pubblico. Può delegare l'informazione su affari e decisioni a un altro membro della ComFerr o al capo della segreteria.

³ Le decisioni sono pubblicate in forma anonima. Non sono pubblicate le decisioni concernenti i processi che non sono di interesse pubblico.

Art. 13 Rapporto

La ComFerr presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulle proprie attività, le proprie decisioni e i propri obiettivi.

Art. 14 Preventivo

¹ La ComFerr allestisce il proprio preventivo insieme alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

² La Segreteria generale del DATEC tiene la contabilità della ComFerr.

Sezione 3: Sedute della Commissione**Art. 15** Convocazione

¹ Il presidente convoca la ComFerr secondo necessità.

² Egli è tenuto a convocare la ComFerr se un membro ne fa richiesta motivata.

Art. 16 Delibere

¹ La ComFerr delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione.

² Il presidente decide in caso di parità.

Sezione 4: Procedimento su azione e procedimento d'inchiesta**Art. 17** Apertura

¹ La ComFerr può effettuare inchieste preliminari d'ufficio, su richiesta degli interessati o su denuncia di terzi.

² La procedura di inchiesta preliminare non dà diritto alla consultazione degli atti.

³ La ComFerr decide in merito all'apertura dell'inchiesta.

Art. 18 Istruzione

¹ Il presidente chiarisce i fatti e raccoglie le prove secondo l'articolo 39 della legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale amministrativo federale. Può delegare tale compito a un membro.

² Il presidente emana decisioni incidentali, segnatamente su provvedimenti cautelari. Può ordinare, in particolare, un ulteriore scambio di atti scritti o una deliberazione.

³ Sottopone agli altri membri che partecipano alla decisione una proposta scritta di liquidazione della procedura.

Art. 19 Decisioni

¹ Il presidente ordina un dibattito. Quest'ultimo non è pubblico.

³ RS 173.32

² Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la decisione può essere presa mediante circolazione degli atti. Si applicano le regole valide per le delibere.

Art. 20 Testo della decisione

¹ La decisione menziona i nomi dei membri della ComFerr e del collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

² Le decisioni sono firmate dal presidente, da un membro della ComFerr e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

³ Le decisioni incidentali sono firmate dal presidente e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

⁴ La segreteria informa gli altri membri della ComFerr delle decisioni emanate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento interno della Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013⁴ è abrogato.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020.

⁴ [RU 2013 1911]

